

Introduzione alla nozione giuridica di mafia

Carlo Maria Pisana*

Breviter: L'autore sintetizza i caratteri dell'associazione mafiosa secondo la norma definitoria dell'art. 416 bis c.p., ponendo a confronto la fattispecie normativa con la fenomenologia reale. Approfondisce in particolare l'emergenza di nuovi fenomeni criminali, che sono stati ricondotti al paradigma dell'associazione mafiosa mediante un adattamento interpretativo della norma codicistica pensata per contesti e territori molto diversi.

SOMMARIO: 1. La Mafia si può mangiare? - 2. La ricerca dei caratteri del fenomeno - 3. La definizione normativa dell'art. 416 bis c.p. - 4. Il metodo mafioso - 5. Le finalità dell'associazione mafiosa - 6. Altre mafie: vecchie e nuove - 7. Questioni poste dalle nuove mafie - 8. Conclusione.

1. La Mafia si può mangiare?

La Mafia per lungo tempo non ha avuto cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano e, a dire il vero, neanche nelle conversazioni delle persone per bene. A Palermo, negli anni '70, quando già i primi clamorosi omicidi di magistrati e uomini delle Forze dell'ordine erano stati commessi, la buona borghesia cittadina ne negava l'esistenza e addirittura accusava i giornalisti di volere screditare la Sicilia. Ricordo il signore del piano di sopra che parlando a mio padre, magistrato, diceva “*Mafia, mafia, ma che cos'è? si vede? si tocca? si può mangiare?*”.

Eppure c'era.

2. La ricerca dei caratteri del fenomeno

Il primo passo per il riconoscimento giuridico della Mafia fu costituito dall'art. 1 della Legge 31 maggio 1967, n. 575 relativa alle misure di prevenzione *ante delictum* da applicarsi “*agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso*” (1).

Negli anni precedenti l'attenzione del Parlamento si era indirizzata sul tema con l'istituzione di una commissione di inchiesta, ma non esisteva una definizione normativa di che cosa fosse la mafia (2). Pertanto, la giurispru-

(*) Avvocato dello Stato.

(1) L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 “La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ...”.

(2) La «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia» fu prevista con la legge 20 dicembre 1962, n. 1720, ma si insediò soltanto nella seguente legislatura il 6 luglio 1963 e produsse importanti relazioni fine al termine dei lavori nel 1976.

denza dovette supplire a tale lacuna attraverso un processo di elaborazione ricalcato sui caratteri del fenomeno sociologico presente nella Sicilia occidentale. Ciò portò a spostare la ricerca dell'elemento identificativo del fenomeno dall'aspetto organizzativo, proprio della associazione per delinquere, a quello della modalità di comportamento e dunque agli aspetti di vita individuale degli appartenenti e al metodo seguito. Quest'ultimo aspetto finì per essere determinante.

Soltanto nel 1982, già assassinato il 3 agosto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, finalmente l'art. 1, L. 13 setembre 1982, n. 646 introdusse all'art. 416-bis del codice penale una fattispecie *ad hoc* tutt'oggi in vigore “*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*” (3).

3. La definizione normativa dell'art. 416 bis c.p.

La definizione di *Mafia*, o meglio di associazione di tipo mafioso, si desume dal comma 3 dell'articolo:

“*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*”.

4. Il metodo mafioso

L'elemento distintivo è costituito non da una caratteristica intrinseca dell'organizzazione, ma dall'adozione di un metodo e dalla persecuzione di specifici fini (4). Tale metodo si incentra sulla “*forza di intimidazione del vincolo associativo*”.

Con il termine “*forza*” si designa la intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi mediante un potere di fatto, che si esplica in modo arbitrario.

Con il termine “*intimidazione*” si richiama il *metus* indotto in un ambito

(3) La rubrica *legis* è stata arricchita del riferimento alle associazioni anche straniere nel 2008, a seguito dell'emergere di nuovi fenomeni di criminalità di importazione.

(4) Significativa del rilievo distintivo del metodo una pronuncia in tema di aggravante mafiosa, di cui all'art. 416 bis 1 c.p.: “*non è sufficiente il mero collegamento degli autori del reato con contesti di criminalità organizzata o la caratura mafiosa degli stessi; è necessario che venga utilizzato il metodo mafioso, ovvero che la condotta reato sia facilitata dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Non è la modalità latamente “intimidatoria” di commissione del fatto ... ma è l'essersi avvalsi di un radicamento già esistente di una organizzazione mafiosa in quel territorio come fattore di semplificazione della condotta illecita*” Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 12 marzo 2025, n. 22278 con riferimento a fatti di camorra.

indeterminato di soggetti, costituenti il contesto di azione dell'associazione mafiosa.

La specificità del fenomeno sta nel fatto che tale forza non deve appartenere a uno o più singoli, ma al gruppo in quanto tale: anzi possono partecipare e normalmente partecipano a siffatte associazioni persone che non hanno mai usato la violenza (e peraltro proprio in ciò risiede la natura pervasiva nel corpo sociale del fenomeno). La capacità di intimidazione può essere riconosciuta al gruppo criminale o per avere già utilizzato in passato la violenza, o per essere evidente al contesto di riferimento la sua capacità di farvi ricorso (5).

Un'altra caratteristica differenziale rispetto alla comune associazione per delinquere sta nella direzione della forza del vincolo. Occorre in via generale osservare che una cosa è la forza del vincolo e un'altra è la forza dell'organizzazione espressa all'esterno come capacità di commettere determinate azioni. Mutuando i concetti della Fisica: la prima è la forza che unisce i neutrini del nucleo, la seconda è la quantità di moto impressa a un corpo. Nelle ordinarie associazioni per delinquere la forza del vincolo è diretta soltanto all'interno, allo scopo di mantenere la coesione e la sicurezza come gruppo. Nel caso della associazione mafiosa la forza di vincolo è diretta all'esterno del gruppo e grava sul contesto di riferimento, determinandone l'assoggettamento e l'omertà (6).

La forza intimidatrice deve essere infatti tale da determinare una “*condizione di assoggettamento e di omertà*”. Al di sotto di tale limite non può propriamente parlarsi di mafia. Il contesto territoriale peraltro può anche essere molto ristretto. Di conseguenza si può ipotizzare che una nuova consorteria criminale viva “un momento di trapasso” dalla condizione di mera associazione per delinquere a quello di associazione di stampo mafioso, allorché può disporre di una sufficiente “fama” o “avviamento” criminale (7).

(5) Si è discusso sulla necessità o meno di riscontrare una serie ripetuta di fatti di violenza già compiuti facenti capo ad una specifica consorteria criminale. Questo specifico aspetto è stato approfondito dalla giurisprudenza dell'ultimo decennio, che si è dovuta confrontare con “nuove mafie” diverse da quelle “storiche”, con mafie delocalizzate, ossia fuori dai territori di origine, mafie “a soggettività differente”.

(6) Cass. pen., Sez. I, 18 aprile 2012, n. 35627: “*l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo*”.

(7) La questione non è pacifica poiché vi è anche chi sostiene che debba qualificarsi mafiosa anche l'associazione che non ha ancora raggiunto una fama criminale in grado di ottenere l'assoggettamento, ma ha commesso delitti per conseguirla e segue un metodo mafioso volto all'intimidazione. Altra questione, affrontata *infra*, attiene all'effettiva manifestazione della forza attraverso atti di violenza. Con riferimento alle “mafie delocalizzate” la Suprema Corte ritiene che: *la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimi-*

L'assoggettamento consiste nella condizione di sudditanza, costrizione e soggezione indotta dalla forza del vincolo associativo, ossia dalla sua fama criminale, nel contesto in cui opera. Esso si risolve in una compressione della libertà morale.

Con il termine “omertà”, il legislatore fa riferimento alla progressiva sfiducia dei cittadini nella idoneità dello Stato a garantire una valida protezione contro l’organizzazione criminale, quale effetto del protrarsi della condizione di assoggettamento. Ne segue l’indisponibilità a collaborare con le istituzioni.

Assoggettamento ed omertà sono collegati da un nesso di causa-effetto alla forza intimidatrice. Sostanzialmente sono le patologie indotte nella società civile dall’incombenza dell’organismo dotato di forza intimidatoria.

Differisce l’associazione di stampo mafioso dalla ordinaria associazione per delinquere per il rapporto tra mezzi e fini. La seconda è costituita al fine di commettere un numero indeterminato di delitti (8). La prima commette delitti per conseguire i suoi fini. In sostanza, commette delitti al fine di acquisire la “fama” criminale e intimidire il contesto di riferimento. Si avvale poi dello stato di soggezione così provocato, per conseguire i suoi scopi.

L’uso del metodo intimidatorio porta in definitiva ad un potere dell’associazione riconosciuto nel contesto. Se volessimo utilizzare la classificazione delle legittimazioni del potere di Max Weber (potere tradizionale, potere carismatico e potere razionale) dovremmo concludere che quello mafioso è un potere razionale, cioè basato su un apparato e su regole condivise nel loro contesto, *genus* di legittimazione che, paradossalmente, appartiene anche allo Stato (9).

5. *Le finalità dell’associazione mafiosa*

Il fenomeno mafioso, nonostante la scia di sangue lasciata nel nostro Paese, non può definirsi come violenza bruta incontrollata. La violenza mafiosa non è cieca, ma razionale, ossia tesa a un fine esattamente come la violenza politica. Anzi è più razionale della violenza politica, poiché questa ha spesso fini utopistici, quella mafiosa ha obiettivi molto concreti. L’esibizione della ferocia anche estrema, tipica di alcune formazioni o di alcuni periodi, ha pur sempre uno scopo: o l’affermazione di un potere contestato, o l’acquisizione di una fama criminale.

datrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame" Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 30 gennaio 2024, n. 14403 riferita a una “locale” di ‘ndrangheta a Torino.

(8) Art. 416 c.p. comma 1: “*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni*”.

(9) Max Weber “Economia e società” 1922 .

La norma incriminatrice, oltre alla commissione di delitti, indica quattro finalità :

- *“per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche”;*
- per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo *“di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”;*
- *“o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”;*
- *“ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto”.*

Le prime due sono espressive del fenomeno mafioso, la terza è una formula residuale, la quarta è anch'essa caratterizzante ed è stata introdotta successivamente (10).

La prima finalità ha ad oggetto la penetrazione del potere mafioso, in qualunque forma si vada a manifestare, nel tessuto imprenditoriale. Può essere perseguita attraverso il tradizionale “pizzo”, in modo diretto, condizionando la cessione di attività attraverso danneggiamenti ripetuti o minacce personali, ma anche attraverso metodi meno cruenti quali l’erogazione di prestiti in momenti di difficoltà garantiti dalla partecipazione al capitale, dall’assunzione di uomini fidati o mediante forme di condizionamento esterno come rapporti di forniture essenziali, tipica quella del cemento o dei noli di macchinari, in regime esclusivo. Può costituire l’oggetto diretto dell’attività intimidatoria, o può avvenire in modo indiretto con il reimpiego di capitali provenienti da attività illecite.

La seconda finalità individua il più conosciuto campo di azione delle organizzazioni mafiose, ossia quello degli appalti e dei provvedimenti espansivi della Pubblica Amministrazione. Si tratta di uno scopo sempre inerente all’insierimento in attività economiche, che vanno dalle concessioni di lavori, autorizzazioni all’esercizio di attività economiche, aggiudicazione di appalti di opere, forniture e servizi.

La terza finalità elencata è, come si accennava, una formula residuale, volta a contenere gli obiettivi criminali sempre di tipo lucrativo, diversi da quelli sopra elencati. Il tenore letterale fa riferimento a profitti e vantaggi, indicando utilità, non necessariamente monetizzate, ma comunque di tipo economico (11).

(10) Il riferimento alla finalità di manipolazione elettorale è stato introdotto dall’art. 11-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. La stessa legge ha altresì introdotto l’art. 416 ter c.p. che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso.

(11) Cass. pen., Sez. I, 1 ottobre 2014, n. 16353 ha invece riportato alla categoria dei “vantaggi ingiusti” il fine perseguito con metodo mafioso di affermarsi come gruppo egemone nella comunità nigeriana di Torino: *“L’art. 416-bis c.p., come è noto, nel tipizzare l’associazione di tipo mafioso, dopo averne descritto, nei primi due commi e nella parte iniziale del terzo comma, i requisiti di natura strutturale, indica e descrive le finalità perseguiti dal sodalizio affinché possa, appunto, riconoscersi giuridicamente nella figura delineata dalla norma incriminatrice. ... Tra dette finalità quella accertata nella vicenda ... è quella descritta come realizzazione di “profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”.*

La quarta, introdotta nel 1992, risponde all'emersione inquietante della capacità delle organizzazioni mafiose di alterare la competizione elettorale, stringendo al contempo pericolose alleanze con amministrazioni locali o addirittura forze politiche di livello nazionale. A contrastare il fenomeno assolve anche la norma incriminatrice dell'art. 416 *ter* c.p. introdotto contestualmente e rubricato “scambio elettorale politico-mafioso”.

Quanto detto non significa che l'associazione mafiosa non possa seguire anche altri obiettivi, di tipo intermedio. La finalità tipicamente mafiosa può convivere, ed anzi spesso convive, con altre finalità criminali, quali il traffico di stupefacenti (12), ma la finalizzazione ultima rimane comunque quella di acquisire un potere di natura economica, designato in letteratura come “monopolio”. La peculiarità risiede nella aspirazione al controllo assoluto di un territorio, ledendo con ciò il bene giuridico dell'ordine pubblico (13).

Occorre chiedersi se la tipizzazione compiuta dalla norma incriminatrice risponda a pieno al fenomeno criminale quale si manifesta nella società. La norma lega il fenomeno mafioso al conseguimento di una finalità economica. Ciò mi pare limitativo. La fenomenologia reale sembra indicare piuttosto una finalità di acquisizione e mantenimento del potere in un contesto, obiettivo non necessariamente monetizzabile. Questa definizione della norma incriminatrice ha costretto la giurisprudenza a forzature per poter ricondurre alla nozione dell'art. 416 *bis* i condizionamenti finalizzati alla assunzione in posti pubblici: ossia a ipotizzare che si tratti di un obiettivo intermedio consistente nel consolidamento del consenso sociale, pur sempre funzionale al conseguimento fine ultimo economico. In sostanza, si può dubitare che il potere economico sia la finalità e non piuttosto il mezzo per conseguire il puro e semplice potere su una comunità, rivaleggiando con il potere costituito. La tesi non è nuova: anche i primi studiosi della Mafia ne hanno riconosciuto la natura di ordinamento giuridico (14) a sé stante.

La formula normativa fa riferimento infatti non soltanto a profitti di natura economica, bensì anche a “vantaggi ingiusti”, genericamente ed atipicamente indicati ... Nel caso di specie il vantaggio ingiusto conseguito dai due gruppi organizzati coinvolti nei fatti di causa è quello di apparire ed affermarsi come il gruppo egemone della numerosa ed affollata comunità nigeriana di Torino ...”.

(12) “Rispondono sia del reato di associazione finalizzata al narcotraffico che di quello di associazione di tipo mafioso, qualora il traffico di stupefacenti rientri tra le attività dell'associazione mafiosa e sia gestito attraverso un'associazione appositamente costituita, diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma anche coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti, purché nella consapevolezza che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso” Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 20 marzo 2025, n. 17002.

(13) “L'associazione di tipo mafioso ... pone a rischio i beni giuridici ... con particolare riguardo all'ordine pubblico, all'iniziativa economica e alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica” Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2024, n. 17511.

(14) Notissima la tesi della Mafia come ordinamento giuridico espressa dal SANTI ROMANO in “L'ordinamento giuridico” Pisa 1917.

6. *Altre mafie: vecchie e nuove*

Infine, vale la pena di porre attenzione sull'ultimo comma dell'articolo in esame:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

La disposizione supera l'ottica localistica, che identificava la Mafia con il territorio siciliano, per dare atto che si tratta di un modello criminale già riprodotto tradizionalmente in altre aree del territorio nazionale, sia pure con caratteristiche proprie. La Camorra campana risulta menzionata dalla norma fin dall'origine, mentre la menzione della 'Ndrangheta calabrese era stata introdotta nel 2010 con norma poi abrogata. Il comma in oggetto, infatti, non richiede una elencazione nominativa delle organizzazioni di stampo mafioso esistenti (vi sarebbero anche la Sacra Corona Unita pugliese e la Società Fogiana, ultima nata delle formazioni tradizionali). Ciò che è sufficiente ad attribuire la connotazione mafiosa a una associazione per delinquere non è il territorio di origine, ma la rispondenza al modello dell'art. 416 bis c.p. e quindi il ricorso al binomio intimidazione/soggezione.

La norma trova quindi applicazione anche alle mafie di importazione, che impongono il proprio potere in un contesto spesso non territoriale ma sociale, come per esempio un determinato ramo di attività criminale o un gruppo di immigrazione, nonché alle nuove mafie che tendono a riprodurre i modelli tradizionali in altre parti del territorio nazionale.

7. *Questioni poste dalle nuove mafie*

La comparsa di nuove formazioni mafiose pone all'interprete nuovi quesiti, vertenti sulla possibilità di ricondurre tali fenomeni criminali al paradigma normativo elaborato in relazione a realtà sociali e territoriali molto diverse.

Si tratta di organizzazioni criminali di importazione, in concomitanza con la trasformazione del nostro Paese da terra di emigrazione in terra di immigrazione. Ma anche di trasferimento di metodi criminali propri di alcune zone del territorio nazionale in altre diverse. La migrazione delle mafie al Nord è infatti un fatto ben conosciuto ormai e oggetto di numerosi processi.

Inoltre, vi è l'evoluzione di vecchi paradigmi nelle stesse terre di origine.

In relazione alle mafie di importazione si è posto, ai fini della riconoscibilità dello schema normativo, una duplice questione: se fosse ipotizzabile un metodo mafioso il cui contesto di riferimento non è territoriale; se la finalità perseguita dovesse necessariamente essere di tipo economico.

Mi sembra emblematico il caso, che portò alla ribalta la mafia nigeriana, affrontato dalla Cass. pen., Sez. I, Sent., 1 ottobre 2014, n. 16353. Nei primi anni 2000 a Torino imperversava la criminalità di origine di tale paese ai danni

di altri emigrati della medesima provenienza. È emerso un fenomeno storico e sociologico sorto in Nigeria e riproposto in Italia. In Nigeria, infatti, si erano formati gruppi organizzati di origine tribale, i quali, originariamente costituitisi con finalità solidaristiche, si sono nel tempo trasformati in clan violenti, definiti SECRET CULTS, tra loro contrapposti con fini di predominio territoriale e solidarietà criminale, gerarchicamente organizzati e militarmente strutturati anche sulla base di riti simbolici di iniziazione. Nella città di Torino, all'epoca, operavano due clan costituiti da almeno 100 adepti ciascuno, quello degli EIYE e quello dei BLACK AXE. La forza intimidatoria del vincolo nel presente caso era rivolta esclusivamente nei confronti della comunità nigeriana: quindi priva di un territorio e circoscritta a un contesto etnico (15). I due gruppi non sembravano perseguire una vera e propria finalità economica, ma il predominio sulla intera comunità nigeriana della città.

In relazione al primo quesito, ossia “mafia senza territorio”, *“la Corte ha ritenuto corretta la contestazione a carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 416-bis c.p. in relazione al loro inserimento in uno dei due gruppi dedotti in giudizio e questo pur in considerazione del carattere esclusivamente etnico dei due sodalizi e della operatività dei medesimi nell'ambito della comunità nigeriana, accertatamente assai numerosa, di Torino”*.

In relazione al secondo, ossia “mafia non solo per denaro”, ha affermato che *“La formula normativa fa riferimento, infatti, non soltanto a profitti di natura economica, bensì anche a “vantaggi ingiusti”, genericamente ed atipicamente indicati ... Nel caso di specie il vantaggio ingiusto conseguito dai due gruppi organizzati coinvolti nei fatti di causa è quello di apparire ed affermarsi come il gruppo egemone”*.

Le nuove mafie nazionali (le mafie “delocalizzate”, ossia fuori dai territori di origine, e le mafie “a soggettività differente”, ossia caratterizzate dalla presenza di un soggetto già membro di un'altra organizzazione cessata) hanno posto ulteriori quesiti ermeneutici. Si è discusso se per potersi ravvisare il requisito della “forza del vincolo associativo” idoneo a produrre intimidazione, fosse necessario o meno di riscontrare una pregressa serie ripetuta di fatti di violenza propri di una specifica consorteria criminale.

Quanto alle mafie delocalizzate, il tema è stato affrontato dalla Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 30 gennaio 2024, n. 14403 in relazione alla “Locale” della ‘ndrangheta operante a Torino e provincia (16), diretta emanazione della *“locale di San Mauro Marchesato”*. La locale torinese era in stretto collegamento con alcune delle altre strutture della ‘ndrangheta piemontese e con le strutture

(15) Una riproposizione insomma del regime della “capitazione” dell'epoca dei regni romano-barbarici.

(16) È solo una coincidenza che il caso giudiziario si riferisca alla stessa città piemontese. Sarebbe errato desumerne che sia divenuta la nuova capitale delle mafie.

della Calabria, rispetto alle quali manteneva autonomia organizzativa e potere decisionale sul territorio. La peculiarità sta nel fatto che l'organizzazione, pur esercitando una forza intimidatrice, non aveva compiuto quella serie di reati sul territorio che valgono a conquistare la “fama criminale”. La Corte ha ritenuto in proposito che: “*il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. possa ritenersi concretamente configurato anche nell'ipotesi in cui non vi siano forme manifeste di esteriorizzazione della forza intimidatrice. E tanto non solo non rappresenta una violazione del principio di legalità, ma non comporta neanche l'illogica deduzione che non occorra provare l'esistenza dei presupposti fondanti la fattispecie. Ciò che caratterizza il sodalizio mafioso è la forza di intimidazione posseduta e la tangibile percezione che di essa ne ha il territorio di riferimento, in termini di assoggettamento ed omertà. Elementi che, proprio in quanto riferiti ad una diffuso stato di soggezione psicologica, ben possono desumersi dal semplice collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” (in relazione alla quale tali elementi risultano storicamente provati), della quale la prima conserva il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere) e i relativi tratti distintivi*”.

La replicazione di uno schema già dotato di capacità intimidatoria rende pertanto possibile l'assoggettamento e l'esercizio del potere mafioso, pur in assenza di particolare esibizione di violenza.

Ancora più particolare è la situazione del “gruppo mafioso a soggettività differente”. Tale fenomeno è stato considerato come la figura intermedia tra mafie nuove e mafie storiche. Infatti, in questi casi si assiste all'inserimento all'interno di una nuova formazione, con ruolo organizzativo, di un soggetto già noto sul territorio per appartenenza ad altra organizzazione cessata. Ora, la nuova associazione riesce a imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuando per gemmazione, il carattere intimidatorio della vecchia associazione mafiosa nei confronti della collettività. Quindi non esteriorizza la manifestazione della forza. L'argomento è stato approfondito dalla Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 17 maggio 2024, n. 24901 in un caso riguardante la Società Foggiana. Osserva la Corte che sebbene il gruppo a “*soggettività differente, rientra nelle categorie già analizzate delle “nuove mafie” o “mafie atipiche”*”, deve pur sempre sottolinearsi che l'inserimento, spesso con ruolo direttivo od organizzativo, di un soggetto già definitivamente condannato per 416-bis cod. pen., in qualche modo muta il tema della necessaria prova della esteriorizzazione; ed invero l'inserimento del soggetto definitivamente condannato proprio per partecipazione ad associazione mafiosa, richiama il potere intimidatorio scaturente dalla precedente partecipazione”. Pertanto “*finisce per mutuare, quanto meno in parte, il vincolo intimidatorio in precedenza già manifestatosi, sfruttandone la fama criminale*”.

In definitiva, le nuove realtà fenomeniche hanno portato la giurisprudenza ad applicare la fattispecie incriminatrice al di fuori dell'originario schema, ravvisando l'associazione di stampo mafioso anche qualora la forza del vincolo non abbia richiesto esteriorizzazioni violente, perché già conosciuta e rispettata nel contesto di azione. Lo stesso contesto, originariamente concepito in chiave territoriale, può declinarsi in modo diverso purché vi sia la possibilità di ricondurre i soggetti coartati alla nozione sociologica di gruppo.

8. Conclusione

In definitiva, la norma definitoria dell'associazione di tipo mafioso, introdotta 40 anni fa dopo tanta attesa, dimostra tutt'oggi vitalità e capacità di adattamento alle nuove realtà criminali, purtroppo non rassicuranti, che accompagnano i nuovi fenomeni sociali del nostro Paese.